

fatti « est actuellement professé par le Gouvernement, qui bien considéré n'a aucun fondement de justice et d'utilité: pris isolément et d'une manière absolue: c'est le principe selon le quel les denrées de première nécessité ne doivent pas être imposées ».

« Puisque dans les cas de cherté le gouvernement et la charité publique viennent au secours des pauvres, il paraît que lorsque les denrées sont a vil prix, elle pourraient être imposées pour subvenir aux dépenses et aux secours qu'exigent les cas extraordinaires ».

« Ainsi: quant à la ville de Turin si selon les prix plus ou moins bas le gouvernement percevait sur l'entrée des bleds un mince droit de consommation, il n'y a pas de doute que sans le moindre inconveniente on pourrait avec peu cummuler dans le tresor une somme de plus de 100/m livres par an. Il est observé généralement que les disettes ne se succedent pas plus frequemment, que de dix ans en dix ans: au bout de ces dix ans il y aurait donc un fond d'un milion à distribuer en secours, ce serait la meilleurs des casses d'epargne et on pourrait y appliquer toutes les garanties pour assurer l'inviolabilité ».

Parole che sufficientemente dimostrano la mancata maturità di giudizi economici di pur esemplari Ministri contro i quali non poche volte dovette cozzare la volontà riformatrice di Carlo Alberto, il quale d'altra parte se, come disse lo Sclopis « non potè nei primi anni del suo regno predisporre i cangiamenti verso cui lo spingevano le idee non dismesse degli anni primieri ad un inevitabile moto sociale » (33) ne è pure evidente il fatto degli opposti interessi e delle divergenti tendenze che dal Conte Solaro della Margarita al Cav. Pes di Villamarina (24) tra loro regnavano nei sovrani consigli.

8° Si giunse pertanto alla primavera del 1837 contrassegnata da nuovi e sensibili aumenti nei prezzi dei grani. Le condizioni nella capitale si facevano, per un numero considerevole di popolani, assai preoccupanti, mentre si ritornava a malavoglia ad elevare la « tassa » sul pane. La città di Torino non aveva mancato di far presente le penose condizioni di quella parte della popolazione che era impossibile soccorrere completamente. S. M. in particolare udienza con il suo Ministro Di Pralormo aveva fatto notare co-

me la città avrebbe potuto ricavare i mezzi per le maggiori pubbliche sussistenze, dall'incremento dei proventi bannali, i quali, come si disse, essendo pagati in natura, ad ogni aumento di prezzo del grano corrispondeva un aumento dei redditi, ridotti in moneta (35).

E qualora non bastassero tali proventi assicurava S. M. per tramite del suo Ministro, che sarebbe stata disposta « a dare l'esempio alle persone facoltose concorrendo al soccorso dell'indigenza, ma ciò non già con denaro del pubblico erario, ma sibbene con quello della sua cassetta particolare non volendo declinare in nessuna circostanza dai principi della giustizia distributiva che formano le basi del suo governo » (36). Dichiarava inoltre di voler nuovamente attentamente studiare le peculiari condizioni della capitale ove purtroppo sussisteva il maggiore monopolio, per non essersi ancora applicate tutte quelle provvidenze che altrove, sebbene con difficoltà, si andavano attuando (37).

Tale regia decisione non piacque però molto alla civica amministrazione la quale, attraverso una relazione dei suoi sindaci Di Robilant e Chiavarina, vuole dimostrare come i maggiori proventi bannali per diritti di molenda (38) non

(33) Cfr. SCLOPIS. *Storia delle legislazione negli Stati del Re di Sardegna dal 1814 al 1847*. Torino, Stamperia Reale. 1860. pag. 81.

(34) *Ibidem*, pag. 84.

(35) A. S. di Torino, Sez. I. M. E. *Annona*, marzo 12, u. a. Fascio 1836-1837. *Corrispondenza del Conte di Pralormo con il sig. Vicario di politica e pulizia della città di Torino*. 11 maggio 1837.

(36) *Ibidem*.

(37) Confessa S. M. che in Torino « mancando la concorrenza sottentra per naturale conseguenza il monopolio, nè questo può essere frenato dalla Autorità e dalle mete, se si riflette che i mercati della capitale essendo ridotti a un simulacro, a una specie di finzione, i pristini medesimi vi danno la legge ossia mediante compre simulate, oppure facendovi esporre le partite di grano da essi medesimi accaparrate al di fuori e di cui per conseguenza si fanno arbitri dei prezzi ». Confessione che troviamo già citata dal Gioia e dal Giovanetti e che palesemente suffragavano la necessità dell'abbandono di vietati pregiudizi e sorpassati sistemi. Cfr. GIOIA, *Del commercio dei commestibili e caro prezzo del vitto*, 1802, in « *Dettati politici filosofici statistici* ». Lugano, 1850, pag. 309. GIOVANETTI, *Rapporto per riferire sulla convenienza dell'abolizione delle tasse annonarie*, 31 dicembre 1832.

(38) Tali erano anche chiamati i diritti in natura pagati nella città dai panettieri in causa della bannalità coattiva dei mulini.